dipendenti a nuove attività

pêchage

o stesso livello

tuttavia scontato, in quanto - già sulla base degli attuali orientamenti - l'obbligo di repêchage deve essere attuato tenendo conto anche dell'interesse del datore di lavoro: se l'assegnazione del dipendente a mansioni diverse o inferiori, pur essendo teoricamente possibile, fosse oggettivamente contraria a tale interesse (per i motivi più disparati: inidoneità a svolgere i nuovi compiti, eccessiva onerosità del cambiamento, eccetera), il datore di lavoro avrebbe solidi argomenti per ritenersi esonerato, anche sotto la vigenza della nuova disciplina, dall'obbligo di repêchage.

La questione sembra avere risvolti diversi per i casi di demansionamento accompagnato da riduzione di stipendio e livello: questa ipotesi non è nella disponibilità del datore di lavoro, ma può essere perseguita solo con accordo tra le parti, come già accadeva in precedenza, sulla base di una interpretazione estensiva della giurisprudenza, e quindi dovrebbe essere interpretata in termini analoghi rispetto al passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale dagli istituti statali di cultura e da enti pubblici o privati vigilati dal ministero dei Beni culturali.

Il disallineamento tra contratto a termine e somministrazione in materia di esenzioni dal limite, peraltro, pone un non irrilevante problema di diritto transitorio: i contratti di somministrazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto che rientravano a pieno titolo in ipotesi di esclusione dal limite non più previste (sostituzioni, start-up, attività stagionali, etc.) possono, in caso di proroga, continuare a non essere computati nel numero massimo consentito? La risposta affermativa sembra essere la più logica, atteso che il contratto resta pur sempre il medesimo ed è quindi soggetto alla vecchia disciplina. Tuttavia gli spazi di incertezza interpretativa meriterebbero un intervento del legislatore, che eviti uno sterile contenzioso sul punto.

Previdenza. Le nuove convenzioni

Pensioni semplificate per chi lavora in Giappone o Israele

Marco Strafile

Previdenza più semplice per gli italiani che soggiornano in Giappone o Israele a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 156 dell'8 luglio delle due leggi di ratifica ed esecuzione delle **convenzioni di sicurezza sociale** stipulate dall'Italia con tali Stati. Si tratta, rispettivamente, delle leggi 97 e 98, entrambe del 18 giugno 2015.

Gli accordi entreranno in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti avranno completato lo scambio di note diplomatiche con cui si informeranno reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne di ratifica previste. Entro tale data si spera che possano essere definiti anche gli accordi amministrativi che fisseranno le norme di dettaglio.

Giappone

L'accordo tra Italia e Giappone, siglato a Roma il 6 febbraio 2009, costituisce una novità riguardo ai rapporti previdenziali tra i due Stati. La convenzione si applica alle persone che sono, o sono state, soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti ed estende i suoi effetti all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti, alle gestioni speciali dell'Ago per i lavoratori autonomi, ai sistemi sostitutivi ed esclusivi dell'Ago, alla gestione separata e all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Si tratta, pertanto, di un accordo parziale in quanto non copre tutti gli eventi (quali malattia, maternità, infortuni sul lavoro eccetera).

Viene sancito dall'articolo 6 il principio della *lex loci laboris* in base al quale i contributi devono essere versati esclusivamente nel Paese in cui si svolge l'attività lavorativa, salvo le eccezioni previste all'articolo 7. Vengono fissati criteri che consentono di derogare al principio della territorialità contributiva. Ciò è previsto nel caso di un dipendente distaccato per lavorare nell'altro Stato contraente, il quale potrà mantenere la contribuzione nel Paese contraente di provenienza per un periodo di del distacco oltre tale limite le autorità o istituzioni competenti degli Stati potranno, di comune accordo, autorizzare la prosecuzione della contribuzione esclusiva nel Paese di origine del lavoratore.

Israele

L'accordo, siglato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, quando entrerà in vigore sostituirà lo scambio di note del 7 gennaio 1987 che regolava i rapporti previdenziali tra i due Stati con riferimento all'ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori. L'accordo disciplina la materia in maniera nettamente più sistematica rispetto al passato.

L'ambito soggettivo di applicazione della convenzione riguarda le persone che sono, o sono state soggette, alla legislazione degli Stati contraenti, nonché ai familiari e ai superstiti di tali persone.

Gli eventi assicurati riguardano l'Ago per l'invalidità la vecchiaia e superstiti dei dipendenti, le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la gestione separata e i regimi sostitutivi ed esclusivi dell'Ago previsti per ciascuna categoria di lavoratori.

L'articolo 6 dell'accordo fissa il criterio di territorialità dell'obbligazione contributiva e l'articolo 7 le deroghe a tale principio: è infatti previsto che il lavoratore inviato in distacco nell'altro Paese potrà mantenere per 24 mesi la contribuzione nello Stato di provenienza. In caso di prosecuzione del distacco oltre tale limite le autorità o istituzioni competenti potranno autorizzare proroghe per altri due anni.

Anche in tale accordo (articolo 8) è contenuta una disposizione generale che consente agli Stati di concordare ulteriori eccezioni nell'interesse di alcune persone o categorie di persone.

Infine, è prevista la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi accreditati nei due Stati ai fini della maturazione del diritto alla pensione. Una volta raggiunto il diritto per reciproco riconoscimento dei periodi, ciascuno Stato erogherà la prestazione pro quota, calcolata in base ai propri criteri.

Amministrazione

Enti locali, salta il blocco per i vigili stagionali

Gianni Trovati
MILANO

Il blocco delle assunzioni stagionali per i vigili sta per saltare. Questa, almeno, è l'indicazione che si incontra in una lettera inviata ieri dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia al presidente Anci Piero Fassino, che prospetta un ritocco al decreto enti locali proprio per consentire il reclutamento a termine della Polizia locale.

Per capire il problema bisogna tornare al decreto enti locali ora in discussione al Senato, che all'articolo 5 prevede il «transito» dei componenti della Polizia provinciale negli organici dei Comuni. Il «transito» è parziale, perché deve rispettare la dotazione organica e la programmazione triennale dei Comuni, ma la norma si preoccupa anche di vietare il «reclutamento del personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale» fino al «completo assorbimento» della polizia provinciale nei Comuni. Il risultato è lo stop totale alle assunzioni stagionali, praticate in particolare dai Comuni turistici che nei mesi estivi vedono moltiplicare la propria popolazione e quindi le esigenze di sicurezza.

Questo risultato è stato criticato anche dal servizio bilancio del Senato, ma soprattutto ha agitato molti sindaci e spinto il presidente Anci a segnalare il problema al Governo. La lettera inviata ieri dalla titolare della Funzione pubblica risponde direttamente alle sollecitazioni degli amministratori locali, e spiega due cose. Prima di tutto, il ministro scrive che «un intervento normativo potrebbe consentire, in presenza di esigenze temporalmente circoscritte ed eccezionali connesse con i flussi stagionali, di ricorrere a personale di polizia stagionale», senza possibilità di proroga dei contratti. Soprattutto, però, nella lettera si legge che gli enti locali possono «valutare autonomamente se adottare soluzioni, in ambiti assolutamente circoscritti, che anticipino l'auspicato intervento normativo». Alla luce di questa indicazione, l'emendamento governativo al decreto enti locali è da considerare certo.

gianni.trovati@ilsole24ore.com